

ESATTO S.p.A.

**REGOLAMENTO
PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI ESTERNI**

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. __ del _____

ART. 1 – PREMESSE E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. In ottemperanza alle previsioni dell'art. 18, comma 2, del d.l. 112/2008, convertito nella Legge 133/2008, Esatto S.p.A. (di seguito "la Società"), si attiene alle modalità definite nel presente regolamento per il conferimento di incarichi esterni.
2. Le seguenti disposizioni disciplinano il conferimento degli incarichi individuali esercitati, nell'interesse e per conto della Società, in forma di lavoro autonomo (artt. da 2222 a 2238 del Codice Civile) di natura occasionale o di lavoro a progetto, entro i limiti delle norme comunitarie, nazionali, regionali della Regione Friuli Venezia Giulia in materia, nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità ed efficienza.
3. Il presente Regolamento non si applica agli incarichi inerenti i lavori, servizi e forniture disciplinati dal d.lgs. 163/2006, ovvero altri settori e materie, in relazione ai quali vige apposita disciplina.

ART. 2 – AMMISSIBILITÀ DEGLI INCARICHI

1. La Società utilizza e valorizza le risorse tecnico-professionali interne e ricorre a risorse e professionalità esterne nei casi e nei limiti fissati dal presente regolamento.
2. Il ricorso agli incarichi esterni può essere disposto dal C.d.A. con apposita deliberazione, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite alla Società, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità della Società;
 - b) la Società deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
 - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

ART. 3 – ACCERTAMENTO DELLA RICORRENZA DEI PRESUPPOSTI

1. Nella deliberazione del C.d.A. viene attestata la ricorrenza dei presupposti indicati all'art. 2.
2. L'impossibilità di avvalersi delle risorse interne si intende accertata qualora la professionalità non sia presente nell'organico ovvero qualora, pur essendo presente, i dipendenti che la possiedono siano adibiti a mansioni dalle quali non possono essere distolti senza pregiudicare il corretto funzionamento dei servizi.

ART. 4 – MODALITÀ DI SCELTA DEI SOGGETTI

1. La procedura di individuazione del soggetto al quale conferire l'incarico si svolge, di norma, previo avviso pubblicato per un periodo non inferiore a 15 giorni sul sito web della Società, contenente gli elementi dell'incarico da conferire, i requisiti di professionalità richiesti, nonché i

criteri di selezione.

2. La scelta del soggetto avviene mediante procedura comparativa dei *curricula* professionali contenenti l'indicazione degli studi compiuti, degli incarichi assolti, delle esperienze professionali maturate, delle specializzazioni e/o delle personali attitudini.
3. La procedura comparativa può essere finalizzata ad individuare un soggetto idoneo, ovvero a predisporre un elenco di soggetti idonei dal quale attingere per il conferimento dell'incarico, nel rispetto del principio di rotazione.
4. La valutazione dei *curricula* viene effettuata dal C.d.A., il quale può avvalersi del supporto del Settore competente.

ART. 5 – FORMALIZZAZIONE DEGLI INCARICHI

1. Gli incarichi professionali sono conferiti con contratto sottoscritto dal Presidente o da un suo procuratore.
2. Il contratto contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione dettagliata:
 - a) dell'oggetto dell'incarico con indicazione degli obiettivi da raggiungere e delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali;
 - b) della durata, commisurata all'entità del progetto;
 - c) del luogo;
 - d) del compenso della collaborazione e delle modalità di corresponsione.

ART. 6 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Ai fini dell'espletamento dell'incarico, all'incaricato può essere conferita la facoltà di accesso agli uffici ed agli atti nonché all'uso di archivi, strumenti, procedure, mezzi, data-base e risorse hardware e software della Società.
2. Le lettere di incarico e i contratti stipulati ai sensi degli articoli del presente regolamento danno atto che la Società è sollevata da ogni responsabilità per fatti direttamente o indirettamente connessi allo svolgimento dell'incarico.
3. Qualora l'incaricato non procedesse all'esecuzione delle prestazioni affidategli nei termini e secondo quanto stabilito nel contratto con la perizia e la diligenza che l'incarico richiede, la Società può revocare l'incarico dopo aver contestato l'inadempienza all'interessato a mezzo lettera raccomandata A.R. e pagando il compenso dovuto per l'opera prestata fino alla data in cui è divenuta operativa la revoca, fatte salve eventuali azioni per il risarcimento del danno.

ART. 7 – CONFERIMENTO DI INCARICHI IN VIA DIRETTA SENZA ESPERIMENTO DI PROCEDURA COMPARATIVA

1. La Società può conferire ad esperti esterni incarichi professionali in via diretta quando ricorrano una o più delle seguenti condizioni:
 - a) quando non abbiano avuto esito le procedure comparative di cui all'articolo precedente a patto che non vengano modificate le condizioni previste nell'avviso di selezione;

- b) per attività comportanti prestazioni di natura artistica, culturale o scientifica non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
 - c) per servizi complementari, non compresi nel programma o nel progetto iniziale già affidato al soggetto incaricato mediante le procedure comparative di cui al precedente art. 4, che, a seguito di circostanza imprevista, siano divenuti necessari all'esecuzione dell'incarico;
 - d) in caso d'incarichi conferiti intuitu personae nei quali sia preponderante il carattere fiduciario della prestazione, quali ad esempio quelli di rappresentanza legale in giudizio;
 - e) per collaborazioni meramente occasionali, che si esauriscono in una sola azione o prestazione e che comportino un compenso di modica entità, equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni, la partecipazione in qualità di esperto a commissioni per l'espletamento di concorsi pubblici, di procedure selettive, gare d'appalto;
2. In tutte le ipotesi di cui alle precedenti lettere dal curriculum del soggetto scelto deve risultare in modo inequivocabile la sua attitudine ad assumere l'incarico in relazione all'oggetto stesso.

ART. 8 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva e sostituisce, a tutti gli effetti, le previgenti norme regolamentari in materia di affidamento di incarichi professionali.
2. Il presente regolamento verrà pubblicato nel Sito istituzionale della Società e verrà trasmesso al Comune di Trieste.